

**COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 71 del 30/12/2019</b>	<b>OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 20 D. Lgs 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs 16/06/2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute</b>
---------------------------------	---

L'anno duemila diciannove, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore **12,20** e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n° 11.807 del 24 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	presente	
2	Giambartino	Teresa Antonella	presente	
3	Ferraro	Giovanna	presente	
4	Messina	Massimo Calogero	presente	
5	Traina	Tito Calogero	presente	
6	Di Maggio	Rosangela	presente	
7	Infantone	Giovanna	presente	
8	Favata	Milena	presente	
9	Presti	Salvatore	presente	
10	Ferlita	Calogero	presente	
11	Reina	Clotilde Maria	presente	
12	Pizzo	Gianluca		assente
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 11	Totale assenti: 1

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

**Il Presidente del Consiglio comunale**, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, per potere trattare l'argomento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, Francesco Cacciatore, e l'Assessore Alberto Madonia.

È presente, altresì, la responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Vincenza Mortellaro.

Il Presidente legge alcune parti della proposta di deliberazione e della allegata relazione tecnica, ritenute importanti ai fini della trattazione dell'argomento da parte del Consiglio comunale.

Richiama la relazione tecnica che contiene l'elenco delle partecipazioni societarie del Comune al 31 dicembre 2018: Quisquina ambiente s.r.l., S.M.A.P. s.p.a., So.Ge.I.R. ATO AG 1 s.p.a. in liquidazione, S.R.R. ATO 11 Agrigento Ovest a r.l., So.Ge.I.R. Impianti Smaltimento s.p.a. (partecipazione indiretta) – quest'ultima, nel 2019, acquistata dalla S.R.R. (e, pertanto, partecipata indiretta anche nel 2019).

Infine, fornisce lettura della parte finale della proposta.

Chiede e ottiene di parlare il Consigliere Presti il quale si associa alle osservazioni del Presidente del Consiglio sul dovuto rispetto dei tempi di deposito delle proposte di deliberazione.

Prende atto dei chiarimenti forniti in ordine alla partecipazione a G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) e al relativo obbligo di razionalizzazione periodica (il comma 724 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l'articolo 26 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, aggiungendo il comma 6-bis che esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale <GAL>, dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca).

Chiede e ottiene di parlare il Consigliere Calogero Ferlita il quale, dopo avere fatto cenno ad alcune imprecisioni contenute nella proposta di deliberazione, esprime apprezzamento per la relazione tecnica offerta al Consiglio comunale.

Osserva che la relazione è completa da un punto di vista formale ma, a suo giudizio, non offre sufficienti notizie e approfondimenti per l'analisi costi – benefici, soprattutto se si tiene conto del fine della norma che è quello di volere stimolare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Ritiene che il Consiglio comunale per potere fare una consapevole valutazione in ordine al mantenimento delle varie partecipazioni societarie debba potere disporre di maggiori elementi di conoscenza, anche con riguardo alle condizioni e allo svolgimento dei servizi interessati.

Il Presidente raccoglie e condivide le osservazioni del Consigliere Ferlita. Assume impegno affinché nell'anno 2020 il Consiglio comunale – nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di partecipazioni societarie - possa trattare l'odierno argomento in maniera più consapevole e possa disporre di notizie sulla effettiva situazione delle partecipazioni societarie.

Il Consigliere Calogero Tito Traina dichiara il voto favorevole del Gruppo di maggioranza "Avanti con progetto Comune", seppur condividendo le difficoltà già segnalate dai precedenti interventi. Per completezza di analisi ritiene di evidenziare, però, che attualmente il Comune di Santo Stefano Quisquina, come già



rappresentato dal Sindaco, si trova a dovere fare i conti con una grave carenza di personale fortemente appesantita dai pensionamenti recenti.

Interviene il Consigliere Calogero Ferlita il quale, alla luce delle considerazioni svolte nel precedente intervento, per una asserita mancanza di dati oggettivi su cui sviluppare le valutazioni relative alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dichiara l'astensione del Gruppo di minoranza "La via delle rondini".

Preso atto che nessun altro chiede d'intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 20 D. Lgs 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs 16/06/2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute".

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata con n. 8 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Infantone, Di Maggio, Messina, Traina e Favata),

n. 3 astenuti (Reina, Presti e Ferlita),

n. 0 contrari,

n. 1 assente (Pizzo).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 20 D. Lgs 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs 16/06/2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute";

visto il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

udito l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

uditi gli interventi dei Consiglieri Ferlita, Presti e Traina;

ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 20 D. Lgs 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs 16/06/2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute" con la narrativa, le motivazioni ed il seguente dispositivo:

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Quisquina;

- di prendere atto che, a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni;

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D. L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Il Presidente proclama l'approvazione.

Successivamente,

su proposta del Presidente del Consiglio comunale,

con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata

con n. 8 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Infantone, Di Maggio, Messina, Traina e Favata),

n. 3 astenuti (Reina, Presti e Ferlita),

n. 0 contrari,

n. 1 assente (Pizzo).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la proposta formulata dal Presidente del Consiglio comunale per dichiarare la deliberazione adottata di immediata esecutività;

ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente proclama l'approvazione.

Formula gli auguri di buon anno a tutti e ringrazia ancora i Consiglieri comunali per la disponibilità dimostrata partecipando all'odierna seduta

L. a seduta termina alle ore 13,05.



# Comune di S. Stefano Quisquina

## Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel. (0922) 982595 - 982066 - 982296 - 989671 - Fax (0922) 989341

- CF.: 80003390848 - P.IVA 02350240848

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento un 'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

ce 7/1/2019 [signature]

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08/11/2017, con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvato con atto n. 8/20105;

**DATO ATTO** che tutte le società attive e in liquidazione in cui il Comune di Santo Stefano Quisquina detiene partecipazioni, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3 del T.U.S.P.;

il rapporto tra costi derivanti dalle quote associative annuali a carico del Comune di Santo Stefano Quisquina ed i benefici economici e i ritorni di interesse generale derivanti dalle partecipazioni societarie sopra richiamate è positivo;

i fini perseguiti dalle società e consorzi non possono essere realizzati tramite gestione diretta da parte dal Comune a causa di espressa previsione normativa ( S.M.A.P. s.p.a. ) oppure perché pur perseguendo un interesse generale non costituiscono fini istituzionalmente e direttamente perseguibili dal Comune di Santo Stefano Quisquina in quanto investono un territorio di interesse sovra comunale;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** che la ricognizione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, è stata condotta secondo le indicazioni fornite e ricavabili dal modello predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017.

**VISTA** la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014;

**VISTO** L'O.R.EE.LL.;

**VISTO** il Regolamento di contabilità vigente;

**VISTO** L'ART. 239 COMMA 1 LETTERA B) N. 3 DEL d. Lgs. 267/2000;

**LACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 53 della L.R. 142/90 recepita con L.R. 48/91;

### PROPONE

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Quisquina, come da allegato "A" (Relazione Tecnica) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato A del Piano;


3. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



# Relazione tecnica a supporto della Revisione ordinaria delle partecipazioni (art. 20 DLgs 175 del 2016)

## Introduzione normativa

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, *in tunc*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con Determina Sindacale n. 8 del 31/03/2015.

Il quadro normativo in cui si inserisce il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni è in evoluzione come dimostra il recente intervento del legislatore (D. Lgs. 175/2016) e risponde al tentativo di regolare ed arginare il fenomeno delle società che costituiscono emanazione di Enti Pubblici, conseguendo un obiettivo di contenimento.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

Oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi. Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);

CC/1/2019 *rk*

- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

#### **Analisi delle partecipazioni.**

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto.

Il presente provvedimento è il frutto di un processo di valutazione dei costi e dei benefici di ogni scelta, posta in essere sulla base dei parametri legali di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Nell'analizzare le partecipazioni dell'Ente si sono utilizzate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, per un corretto adempimento da parte degli Enti Territoriali delle disposizioni.

Non va dimenticato che dalla precedente ricognizione operata con Determina Sindacale n. 8 del 31/03/2015 emerge che nessuna delle società partecipate del Comune di Santo Stefano Quisquina rientrava nel piano di razionalizzazione di cui al comma 611 della legge 190/2014 in quanto trattasi di società costituite in forza di norme specifiche e/o per realizzare esclusivamente scopi istituzionali ed inoltre nessuna delle società partecipate controlla la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie o dispone di voti sufficienti ad espletare un'influenza dominante nelle assemblee ordinarie e non esercitano una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali e condizioni previste.

In questo quadro, nella redazione della relazione tecnica, si è proceduto come segue:

- Elencazione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2018
- Valutazioni e Processo di razionalizzazione;
- Conclusioni.

cc 31/2019



## ELENCAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018

### A) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. Quisquina Ambiente s.r.l.
2. S.M.A.P. s.p.a.
3. So.Ge.I.R. Ato AG1 SpA in liquidazione
4. SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl

### B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

1. Sogeir Gestione Impianto Smaltimento SpA

## VALUTAZIONI E PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

### Quisquina Ambiente s.r.l

E' una società uni personale a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico di esclusiva proprietà del Comune di Santo Stefano Quisquina, costituita con atto pubblico in data 18/04/2015, registrato al repertorio n. 2086/1T di Agrigento. Ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale. ( Vedi art. 4 dello Statuto della Società).

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

### S.M.A.P. s.p.a.

La Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani S.p.A. nasce dalla volontà e dalla consapevolezza degli amministratori locali di dare al territorio Magazzolo-Platani "una spinta" per lo sviluppo economico-sociale.


Il Comune di Santo Stefano Quisquina , con propria deliberazione consiliare , aderisce, assieme ad altri dodici Comuni, Alessandria della Rocca, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, che sarebbe stata denominata, appunto, "Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani", con la funzione di gestire i finanziamenti che sarebbero stati erogati per l'attuazione del Patto Territoriale Magazzolo – Platani.

Il capitale sociale originariamente sottoscritto per la sola parte pubblica (Azioni di "categoria A") ammonta a €. 355.000.000, suddiviso in 3.550 azioni del valore unitario di €. 100.000, successivamente convertito in € 183.357,50 e un valore unitario delle singole azioni pari ad € 51,65.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina ha una quota di partecipazione pari al 8,45%.

Nell'arco di questi anni la S.M.A.P. S.p.a. gestisce:

- 1) *il Patto Territoriale Generalista Magazzolo-Platani*, approvato con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica n. 2453 del 29/03/2001;
- 2) *il Patto Territoriale per l'Agricoltura*, approvato con decreto ministeriale n. 2517 dell'11/05/2001;

cc 21/7/2019 

3) il Piano Integrato Territoriale n. 23 (P.I.T.) "Magazzolo Platani Monti Sicani dell'Agrigentino", con il riconoscimento di Ufficio Unico per la gestione delle iniziative comprese nel progetto P.I.T. n. 23 da parte della Regione Sicilia.

La S.M.A.P. S.p.A., quale soggetto rappresentante di tredici Comuni, individua dei precisi obiettivi da raggiungere, a sostegno dello sviluppo economico del territorio. Obiettivi che sono realizzabili con l'effettiva funzionalità della S.M.A.P. S.p.A. e la disponibilità di finanziamenti comunitari.

Specificatamente:

- distretti produttivi caseari;
- distretti turistici;
- premialità PIT n. 23;
- risorse non utilizzate patto territoriale generalista.

#### **So.Ge.I.R. Ato AG1 SpA in liquidazione**

La partecipazione del Comune di Santo Stefano Quisquina nella società SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Sciacca (AG), è partecipazione obbligatoria (Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell'11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D. Lgs n° 22/1997, articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge regionale n. 9/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale. Detiene il 3,78%

Si dà atto che trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula), svolge attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La società ha avuto per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

La società in questione è stata posta in liquidazione in forza dell'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 08.04.2010 n. 9. Si è in attesa della chiusura della liquidazione.

#### **SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl**

La partecipazione nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 - Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale "In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono,

CC 21/2019

per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge".

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010 la S.R.R., tra l'altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

Inoltre, l'articolo 1, comma 609, della Legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 - Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

### **Sogeir Gestione Impianto Smaltimento SpA**

Con riferimento alla società in questione ed ai vincoli di scopo si richiamano gli art. 202 e 204 del D.lgs. n. 153/2006, l'art. 7 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i., nonché l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. Trattasi di società, a partecipazione indiretta, controllata al 100% da SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione e costituita per la Gestione Impianti e Smaltimento R.S.U.

Tenendo anche conto della fase di liquidazione in essere della Società controllante, si ritiene che la predetta società abbia avuto (e quindi ha), analogamente alla società controllante, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

Trattasi di società a totale partecipazione indiretta dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula).

### **CONCLUSIONI**

Per le società partecipate alla data del 31 dicembre 2018, e sopra riportate, le partecipazioni vengono mantenute in quanto trattasi di enti ai quali la partecipazione è obbligatoria per legge. Per quelle nate per intercettare finanziamenti la partecipazione è mantenuta temporaneamente fino alla conclusione degli interventi infrastrutturali oggetto di finanziamento. Per le società in liquidazione la conclusione delle attività stesse dipendono dalla Regione Siciliana. Per le restanti partecipazioni l'Ente procederà ad una attività di controllo e monitoraggio al fine di realizzare azioni di contenimento.

0071/2019 R13

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Ing. Enzo-Pietro Greco Lucchina

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Ins. Teresa Antonella Giambartino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Piro

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) nelle seguenti sezioni:

**per estratto** nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

**integralmente** nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione \_\_\_\_\_.

Il Responsabile della pubblicazione \_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

#### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami.  
Santo Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

Il messo comunale (Giuseppe Ficarella)		Il segretario comunale (Francesco Piro)
---	--	--

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_).

#### ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.12.2019  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);  
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li 30.12.2019

		Il segretario comunale (Francesco Piro)
--	--	--

Il presente atto è copia conforme all'originale  
Santo Stefano Quisquina, li 15-01-2020

Il Funzionario  
